



DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI PER CIASCUN LOTTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO, DISINFETTANTE E DI CONSUMO PER LABORATORI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE SCIENTIFICHE, DIDATTICHE ED AMMINISTRATIVE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

LOTTO 1 CIG 804564651D - CUI F80012650158201900026

LOTTO 2 CIG 8045674C36 – CUI F80012650158201900027

LOTTO 3 CIG 80457223D5 – CUI F80012650158201900028

1. PREMESSE

Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23/07/2019, questa Amministrazione ha approvato la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori, suddiviso in tre lotti, per la fornitura di materiale igienico sanitario, disinfettante e di consumo per laboratori per soddisfare le esigenze delle Strutture scientifiche, didattiche e amministrative dell'Università degli Studi di Milano.

L'affidamento, per ciascun lotto, avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La procedura è stata indetta in data 02/10/2019 con bando di gara pubblicato secondo la normativa di legge.

Il **termine per la presentazione delle offerte** è fissato alle **ore 16.00 del giorno 07/11/2019.**

La procedura verrà espletata mediante la **piattaforma telematica *Appalti&Contratti e-Procurement*** utilizzata dall'Università degli Studi di Milano e disponibile all'indirizzo <https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma (in caso di **RTI** è necessario sia iscritta al portale **almeno la mandataria**).

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale per la registrazione alla piattaforma telematica (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp), al fine di ottenere nome utente e password di accesso all'area riservata all'operatore economico, e dei manuali di utilizzo della piattaforma (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp), per disporre delle funzionalità utili alla partecipazione alla presente procedura di gara.

La procedura sarà esperita in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice, secondo le vigenti disposizioni normative e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente disciplinare, nel capitolato e nei relativi allegati.

La **documentazione di gara** è **disponibile** sul sito internet: <https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

La presentazione e valutazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla piattaforma *Appalti&Contratti e-Procurement*.

L'operatore economico registrato alla piattaforma telematica dovrà accedere all'Area riservata, individuare la presente procedura e cliccare su “visualizza scheda”, quindi scorrere la pagina di dettaglio della procedura fino al pulsante “presenta offerta” e seguire l'apposito percorso guidato che consente la compilazione dell'offerta e la



predisposizione di una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa e di una busta virtuale contenente l'offerta economica.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice, redatto sulla base della normativa vigente, comprensivo dei seguenti documenti: Capitolato; Allegato "Elenco Strutture ordinanti" al Capitolato
- Schema di contratto
- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- DGUE (All. 1 al Disciplinare di gara)
- Domanda di partecipazione (All. 2 al Disciplinare di gara)
- Patto di integrità ai sensi dell'art. 1 co. 17 L.190/2012 e della determina ANAC n. 8 del 17.06.2015 (All. 3 al Disciplinare di gara)
- Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (All. 4 al Disciplinare di gara)
- All. 5.a "Elenco prodotti – Modello offerta economica - Lotto 1", All. 5.b "Elenco prodotti – Modello offerta economica - Lotto 2", All. 5.c "Elenco prodotti – Modello offerta economica - Lotto 3" al Disciplinare di gara.

Per l'esecuzione del forniture oggetto del presente appalto non sussiste interferenza ai sensi di legge (L. n. 123/2007; art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016), pertanto non sussiste per l'Amministrazione l'obbligo di predisporre il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza non ribassabili sono pari a zero (€ 0,00).

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto del capitolato e del presente disciplinare, mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare mediante la piattaforma telematica utilizzando le funzionalità descritte nel manuale "Guida alla presentazione di offerte telematiche" (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp) entro e non oltre il giorno 28/10/2019.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica, e saranno consultabili e scaricabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione".

Il concorrente attesterà di averne preso conoscenza e di accettarne il contenuto con la compilazione e la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

L'Amministrazione non fornirà chiarimenti nell'ipotesi in cui l'oggetto della richiesta faccia riferimento a tematiche di cui le normative vigenti forniscano già idonee indicazioni giuridiche ed operative. Analogo comportamento



assumerà l'Amministrazione nell'ipotesi in cui vengano formulate richieste di informazioni complementari la cui risposta risulti pacifica sulla base di una attenta lettura degli atti di gara e/o dei chiarimenti già forniti.

Fatte salve le ragioni organizzative e di economia procedurale sopra indicate, si precisa che i comportamenti dell'Amministrazione saranno sempre e comunque valutati alla luce della trasparenza della procedura e dell'interesse dell'Amministrazione ad ottenere il maggior numero di offerte rispondenti alle esigenze rappresentate negli atti di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

L'operatore economico, con la registrazione alla piattaforma telematica *Appalti&Contratti e-Procurement* e la presentazione dei quesiti e/o dell'offerta, elegge automaticamente domicilio nel sistema ovvero nell'apposita area "*Comunicazioni riservate al concorrente*" e "*Comunicazioni dell'Amministrazione*" ad esso riservata e nelle altre sezioni della piattaforma tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti.

Tutte le comunicazioni tra Amministrazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante piattaforma telematica.

Tuttavia, eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Si ricorda che eventuali variazioni relative alla data/ora/luogo di apertura delle offerte saranno comunicate solo mediante piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della presente procedura; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti e/o avvisi inerenti la presente procedura.

3. IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'importo complessivo a base d'appalto, presunto e non garantito, è pari ad **€ 975.000,00 IVA esclusa**, così ripartito:



LOTTO 1: Materiale igienico sanitario - € 375.000,00 IVA esclusa

LOTTO 2: Materiale di consumo per laboratorio - € 520.000,00 IVA esclusa

LOTTO 3: Disinfettanti e sanificanti - € 80.000,00 IVA esclusa

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

Tali importi rappresentano le stime di spese, presunte e non garantite, che l'insieme delle Strutture universitarie si prevede andrà a sostenere nel corso del periodo di vigenza dell'Accordo Quadro per l'acquisto dei prodotti inclusi nei diversi lotti.

Fatte salve deroghe per ragioni eccezionali debitamente motivate, l'Accordo Quadro rappresenterà l'unico strumento di negoziazione a disposizione delle Strutture dell'Ateneo per l'approvvigionamento dei prodotti inseriti nei rispettivi lotti.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio delle singole Strutture ordinanti dell'Università.

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del Codice e conseguire l'aggiudicazione per più lotti.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni) è di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto per ciascun lotto. I contratti attuativi basati sull'Accordo potranno essere attivati fino alla sua naturale scadenza, o fino al raggiungimento dell'importo massimo acquistabile.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Nel caso in cui, alla scadenza dei dodici mesi di durata, il budget relativo dell'Accordo Quadro non sia esaurito, l'Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di prorogarne la durata, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, dandone comunicazione all'Appaltatore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.



5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente, che partecipa al singolo Lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo Lotto di interesse. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).



Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione al presente appalto è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

6.1 REQUISITI GENERALI

1. assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
2. assenza delle situazioni di cui all'art 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. (c.d. clausola di Pantouflage), di cui alla dichiarazione contenuta all'interno dell'Allegato n.2 al presente Disciplinare.
Si segnala che qualora emerga successivamente – per effetto dei controlli effettuati da questa Amministrazione – l'affidamento di incarichi in violazione del suddetto articolo, sarà disposta l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara
3. accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità (Allegato n. 4 al presente disciplinare) ai sensi dell'art. 1, co. 17, L. 190/2012

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010.

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara oppure presso i competenti Ordini Professionali.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.



Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b) Esecuzione negli ultimi tre anni (anni 2016/2017/2018) delle seguenti forniture analoghe:

Il concorrente deve aver effettuato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (anni 2016/2017/2018) forniture analoghe a quelle oggetto di ciascun lotto per un importo complessivo non inferiore a:

- **Lotto 1** – Materiale igienico sanitario € 300.000,00, IVA esclusa
- **Lotto 2** – Materiale di consumo per laboratorio € 400.000,00, IVA esclusa
- **Lotto 3** – Disinfettanti e sanificanti € 80.000,00, IVA esclusa

per conto di Enti pubblici e/o privati che potranno certificare gli importi ed il buon esito degli stessi, requisito documentato mediante allegazione di elenco analitico, recante l'indicazione del committente, tipologia dettagliata delle prestazioni svolte e relativi importi, luogo, data o periodo di esecuzione;

Si precisa che in caso di partecipazione a più lotti, il concorrente dovrà possedere i requisiti per il lotto di maggior importo.

c) Possesso di **referenza bancaria** rilasciata da almeno un istituto di credito.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato oppure presso i competenti Ordini Professionali di cui al **punto 02 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;



- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **6.3 lett. b)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il **requisito** di cui al **punto 03 lett. c** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato oppure presso gli Ordini Professionali di cui al **punto 6.2 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo Lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.



L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

In tema di soccorso istruttorio si richiama quanto stabilito all'art. 83, co. 9, del Codice.

Si precisa, però, che il contratto di avalimento contenente la mera riproduzione della formula normativa, ovvero l'impegno a mettere a disposizione tutte le risorse di cui è carente l'ausiliato, non darà luogo al soccorso istruttorio allorché l'avalimento riguardi il possesso di requisiti per la partecipazione alla gara che devono essere posseduti e documentati alla data di presentazione dell'offerta.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di legge, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

L'Amministrazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 105 del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% del prezzo base del singolo lotto di interesse, e precisamente di importo pari a:

€ 3.750,00 per il lotto 1

€ 5.200,00 per il lotto 2



€ 800,00 per il lotto 3

salva la possibilità di ridurre i suddetti importi secondo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice, in caso di possesso di una o più certificazioni, delle quali si dovrà dare attestazione allegandone materialmente copia alla presente cauzione.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma lv, del d. lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Intesa Sanpaolo, via Verdi 8 – Milano - C/C bancario: 463971 – Codice ABI: 03069 – Codice CAB: 09400 - Codice IBAN: IT97G0306909400000000463971 intestato a Università degli Studi di Milano, indicando quale causale del bonifico “Garanzia provvisoria - SGa 19_216 - Lotto _____ - CIG _____”;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;



- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di



formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Si dovrà presentare la suddetta cauzione con riferimento al Lotto di interesse. Qualora si sia dichiarato di voler partecipare per più di un Lotto, dovrà essere presentata una specifica fideiussione per ogni lotto di interesse.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
Lotto n. 1	CIG 804564651D	€ 35,00
Lotto n. 2	CIG 8045674C36	€ 70,00
Lotto n. 3	CIG 80457223D5	Esente

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta deve pervenire, in formato elettronico attraverso la piattaforma, **entro il termine perentorio delle ore 16:00 del giorno 07/11/2019, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.**

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

L'apertura delle offerte relative alla procedura in oggetto avverrà in seduta pubblica in data 08/11/2019 alle ore 10.00 presso una sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Milano.



Gli operatori economici che hanno presentato offerta potranno prendere visione anche a distanza dello stato di avanzamento delle attività del seggio di gara, attraverso l'accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica.

Eventuali variazioni relative alla data/ora/luogo di apertura delle offerte saranno comunicate mediante piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della presente procedura; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti.

L'invio dell'offerta si intende comunque ad esclusivo rischio del concorrente e sarà, pertanto, considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato arrivo dell'offerta medesima.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte parziali o condizionate produrranno la nullità dell'intera offerta. È fatto divieto assoluto di presentare offerte alternative. Si precisa che devono intendersi come alternative e, quindi, inammissibili le offerte che prevedono due o più soluzioni a prezzi diversi o al medesimo prezzo. In presenza di offerte alternative l'Amministrazione Appaltante non procederà ad alcuna scelta tra le offerte formulate e considererà nulle tutte le offerte, con conseguente esclusione dalla gara dell'Offerente interessato.

Con la stessa modalità sopra descritta e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni all'offerta già presentata. Non saranno ammesse né integrazioni all'offerta trasmessa, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta medesima, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione dell'intera offerta già trasmessa con altra offerta completa.

Non sono ammesse variazioni al Capitolato.

L'Amministrazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto, a condizione che sia ritenuta congrua e conveniente, nonché rispondente agli obiettivi che l'Amministrazione si propone con la presente gara, come esplicitati nei relativi atti.

È in ogni caso facoltà dell'Amministrazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione del singolo lotto, o di procedere ad un'aggiudicazione solo parziale, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, o risulti conveniente ed idonea solo in parte, in relazione all'oggetto del singolo lotto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).



La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.



Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa che verrà comunque ritenuta insanabile, e pertanto sarà considerata immediatamente a pena di esclusione, quella mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale la cui regolarizzazione a posteriori, cioè dopo l'acquisizione pubblica del numero e dei nominativi degli offerenti, determinerebbe evidentemente una violazione dei principi di par condicio tra i concorrenti e di massima trasparenza della procedura di gara, che determinano violazione del principio di segretezza dell'offerta.

Si considera insanabile, in tale ottica, la mancanza/irregolarità essenziale dei seguenti documenti:

- presentazione di un'offerta economica non sottoscritta digitalmente secondo le modalità di cui agli artt. 24 e 65 del D.Lgs. 82/2005;
- presentazione di un'offerta plurima o condizionata, ovvero offerte in aumento;
- mancata presentazione di una o più buste;
- mancata costituzione, al momento della presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria e dell'impegno al rilascio della garanzia definitiva, fatto salvo quanto previsto all'art. 93, co. 8, ultimo capoverso del Codice;
- mancanza o carenze dei documenti obbligatori di cui alla busta 2 – Offerta economica;
- mancato versamento del contributo ANAC nei termini di presentazione dell'offerta.

Si segnala che l'art. 59, comma 3, del Codice stabilisce che sono considerate irregolari le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono, invece, considerate inammissibili le offerte:

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di gara.

Affinché l'Amministrazione Appaltante possa effettuare una corretta ed uniforme valutazione delle offerte, l'Offerente dovrà produrre **le certificazioni e la documentazione amministrativa** richiesta e formulare **l'offerta economica** seguendo le istruzioni riportate di seguito.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta virtuale n.1 "Documentazione amministrativa" contiene la domanda di partecipazione, il DGUE nonché la documentazione a corredo di seguito indicata e le dichiarazioni integrative in relazione alle diverse forme di partecipazione.



13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare (All. 2) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

14.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il modello DGUE, ex art. 85 del Codice allegato al presente disciplinare in formato word (All. 1).

Il modello così compilato dovrà essere convertito in formato PDF e quindi sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Offerente.



Specificatamente, il modello dovrà essere così compilato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6.1 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:



- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.2 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.3 del presente disciplinare;
- c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (ad esclusione dei partecipanti al solo lotto 3, esente);
4. informativa a persone fisiche/giuridiche clienti/fornitori ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, allegata al presente disciplinare (All. 3);
5. patto di integrità ai sensi dell'art. 1, co. 17, L.190/2012 e della determina ANAC n. 8 del 17.06.2015, allegato al presente disciplinare (All.4);
6. referenza bancaria rilasciata da almeno un istituto di credito.

Solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:

7. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

14.2.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati



Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 12 e 13.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;



- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.2.1 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE 2 – OFFERTA ECONOMICA

La busta virtuale n. 2 “Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica redatta come di seguito indicato:

- 1) Offerta economica: l'offerente dovrà utilizzare esclusivamente il file excel messo a disposizione dall'Amministrazione, denominato “Elenco Prodotti – Modello offerta economica” (All. 5.a per il Lotto 1, All. 5.b per il Lotto 2 ed All. 5.c per il Lotto 3), avendo cura di inserire:
 - a) i dati identificativi del concorrente: ragione sociale, sede legale e partita IVA
 - b) i prezzi offerti per i singoli prodotti, espressi con un numero massimo di due decimali
 - c) i codici aziendali identificativi di ogni singolo prodotto
 - d) il quantitativo di prodotto per confezione (n° di pezzi, litri, kg, metri, strappi, ecc.)*
 - e) facoltativo: la percentuale di sconto (ribasso percentuale) da applicare al Listino Prezzi Ufficiale vigente del Fornitore e l'impegno a mantenere invariato il suddetto sconto per tutta la durata della fornitura. Tale ulteriore ribasso **NON CONCORRE** all'aggiudicazione ma la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquistare direttamente dal Fornitore, sulla base di tale sconto, prodotti non previsti tra quelli dell'Elenco Prodotti fornito dall'Amministrazione. Lo sconto di cui trattasi non verrà utilizzato ai fini dell'aggiudicazione della gara ma vincolerà il fornitore per tutta la durata dell'Accordo Quadro, se aggiudicatario.

Si precisa che l'offerta così formulata dovrà essere convertita in formato PDF e firmata digitalmente dal Legale rappresentante.

Si richiede inoltre copia dell'offerta anche in formato excel.

Si precisa che i prezzi unitari offerti dovranno essere maggiori di zero e che non sono ammesse offerte al rialzo (calcolate in rapporto al prezzo per unità di prodotto o unità di misura, come meglio specificato all'art. 3 del Capitolato). In caso contrario, tali singole offerte non saranno prese in considerazione.



* I quantitativi di prodotto per confezione offerti potranno discostarsi da quelli riportati nell'Elenco prodotti della misura massima consentita del 25%.

- 2) facoltativo: un Listino Prezzi Ufficiale del Fornitore relativo a prodotti non compresi nell'Elenco Prodotti stilato dall'Amministrazione Appaltante
- 3) Attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 (tale attestazione potrà essere costituita da scansione della marca da bollo cartacea opportunamente annullata oppure da ricevuta del pagamento della marca da bollo digitale).

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Offerente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 11 e 14.1.

Nel caso di partecipazione a più lotti, dovrà essere presentata una offerta economica separata per ciascun lotto.

16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice, trattandosi di fornitura di prodotti con caratteristiche standardizzate.

Pertanto, per ciascun prodotto inserito in elenco, sarà individuato come aggiudicatario il concorrente che avrà presentato il miglior prezzo.

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, per ogni lotto e per tutta la durata dello stesso, le singole Strutture universitarie potranno affidare uno o più appalti specifici al concorrente che avrà offerto il miglior prezzo in relazione al singolo prodotto considerato, a parità di specifiche tecniche, alle condizioni stabilite nell'Accordo stesso, senza ulteriori confronti competitivi.

Per ogni singolo prodotto, il miglior prezzo sarà determinato dividendo il prezzo di ogni confezione/pacchetto/rotolo/tanica/flacone offerto dal concorrente per il numero di pezzi/paia/metri/strappi/litri/kg ivi contenuti, ottenendosi in tal modo il prezzo per unità o per unità di misura (cfr. anche art. 3 del Capitolato).

Con riferimento a ciascun prodotto, per ciascun lotto, l'Amministrazione elaborerà altresì un elenco delle offerte risultate non migliori, alle quali le diverse Strutture d'Ateneo potranno attingere nei casi eccezionali di indisponibilità del prodotto richiesto da parte dell'operatore economico risultato aggiudicatario in relazione a quel medesimo prodotto.

17 APERTURA BUSTA VIRTUALE 1 E 2 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **08/11/2019, alle ore 10:00** presso una sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7. Vi potranno partecipare fisicamente i legali rappresentanti/ procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. È comunque possibile, per gli operatori economici che hanno presentato offerta, prendere visione dello stato di avanzamento delle attività del seggio di gara anche a distanza, attraverso l'accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica.



Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della presente procedura; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma per verificare eventuali aggiornamenti.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti con la stessa modalità.

Il RUP, coadiuvato dal Seggio di gara appositamente nominato con delibera del CDA del 23/07/2019, durante la seduta pubblica, procederà preliminarmente al sorteggio di uno dei metodi di individuazione delle offerte anomale come precisato al successivo paragrafo "*Verifica di congruità delle offerte*", il quale verrà utilizzato successivamente alla formulazione della graduatoria, ai fini del calcolo della soglia di anomalia, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 97, co. 3-bis, del Codice).

Successivamente, il RUP e il Seggio di gara controlleranno la completezza della documentazione amministrativa presentata.

In particolare, il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Qualora si dovessero verificare delle posizioni che necessitano di ulteriori approfondimenti, o si debba applicare l'istituto del **soccorso istruttorio**, **si provvederà a terminare la seduta per dare avvio alla procedura di integrazione documentale prevista ex art. 83, co. 9, del Codice.**

Nel termine di cinque giorni dalla suddetta seduta, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del Codice, l'Amministrazione Appaltante provvederà a dare avviso ai candidati e ai concorrenti, sulla base delle risultanze ottenute, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni alla stessa, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante può chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti a comprova dei requisiti o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Precisamente, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, l'Amministrazione appaltante si riserva in ogni fase della procedura la facoltà di richiedere la documentazione dimostrativa di quanto autodichiarato e di procedere alle necessarie verifiche.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'offerta, l'Amministrazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.



Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, qualora si sia dovuto procedere con l'applicazione del soccorso istruttorio in fase di controllo della Busta 1, il Seggio di gara procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla lettura dei ribassi offerti.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione del miglior ribasso per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 32 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano presentato lo stesso ribasso, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria per ogni lotto e procede ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo *“Aggiudicazione e stipula del contratto”*.

Qualora si individuino offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, 2-bis e 2-ter del Codice, si procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo *“Verifica di congruità delle offerte”*.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il Seggio di Gara provvede a comunicare tempestivamente al RUP e all'ufficio preposto le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta 1;
- presentazione di offerte parziali, plurime (ex art 32, c. 4, D.Lgs. N. 50/16), condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto il Seggio di Gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto agli importi a base di gara per ciascun Lotto.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

18 VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2, 2-bis e 2-ter del Codice, e in ogni altro caso in cui in base a elementi specifici l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP verificherà la congruità dell'offerta presentata per ciascun lotto.

19 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Il Responsabile del procedimento e il Seggio di gara, conclusa la fase di apertura dei plichi e l'eventuale fase di verifica dell'anomalia, provvederanno alla redazione della graduatoria e alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

Trattandosi di gara suddivisa in più lotti, verrà redatta una graduatoria per ogni lotto. Ogni concorrente può presentare offerta per uno o più lotti, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del Codice, e conseguire l'aggiudicazione per più lotti.

L'Amministrazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida a condizione che sia ritenuta congrua e conveniente, nonché rispondente agli obiettivi che l'Amministrazione si propone con la presente gara, come esplicitati nei relativi atti.



Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Trova applicazione l'art. 32, comma 10, let. b) del Codice.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Gli Accordi Quadro di cui ai lotti 1 e 2 saranno stipulati in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante in modalità elettronica con firma digitale. L'Accordo Quadro di cui al lotto 3 verrà stipulato mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente dalle parti.

L'aggiudicatario deposita presso la stazione appaltante la seguente documentazione necessaria alla stipula del contratto:

1. garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice
2. copia autentica della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, co. 4, del Codice. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da terzi



3. Dichiarazioni e documentazioni finalizzate alla richiesta di informazione/comunicazione antimafia, da inviare a cura della stazione appaltante alla competente Prefettura (ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 come modificato dal D.Lgs. 218/2012)
4. Dichiarazioni relative agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 cui è sottoposto il contratto
5. In caso di RTI, atto notarile di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel quale le Imprese aggiudicatrici conferiscono ad una di esse il mandato di esercitare la funzione di capogruppo, specificante che al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva anche processuale delle imprese mandanti nei confronti dell'Università degli Studi di Milano per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura riferentesi all'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto. Tale atto dovrà riportare l'esatta indicazione delle prestazioni che saranno effettuate da ciascuna delle imprese interessate
6. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto:

7. i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice

Sono a carico degli aggiudicatari tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico della stazione appaltante, e che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro i termini di legge.

L'importo stimato delle spese di pubblicazione e stipula per l'insieme dei tre lotti è di € 6.000,00, da ripartirsi proporzionalmente tra gli aggiudicatari dei tre lotti in rapporto all'incidenza del valore degli importi a base di gara dei singoli lotti sul valore complessivo della gara nonché del numero di prodotti aggiudicati all'interno del singolo lotto al singolo concorrente considerato sul numero totale dei prodotti aggiudicati all'interno del lotto.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Resta stabilito che l'inadempimento di ciascuno di tali obblighi comporterà la decadenza immediata dall'aggiudicazione dell'appalto, salvo il risarcimento dei danni che potranno derivare all'Amministrazione appaltante per la ritardata esecuzione della fornitura o per l'eventuale maggior costo della stessa rispetto a quello che si sarebbe affrontato senza la decadenza dell'aggiudicazione.

Si precisa che qualora l'Amministrazione Appaltante non dovesse procedere per qualsiasi motivo all'aggiudicazione della presente gara, l'Offerente non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso e che la formulazione della graduatoria e la relativa proposta di aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto o dalla lettera di aggiudicazione. Inoltre, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo l'Amministrazione Appaltante non dovesse inviare la lettera di aggiudicazione o stipulare il contratto relativo alla presente gara.



L'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che potrebbe derivare da eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria emessi in seguito ad impugnazione degli atti di gara e dei provvedimenti dell'Appaltante, anche successivamente alla stipula del contratto o all'invio della lettera di aggiudicazione.

Si precisa, infine, che l'Amministrazione Appaltante - nel rispetto della vigente normativa - per motivate e giustificate ragioni, potrà modificare l'iter procedurale sopra specificato.

20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che i dati in possesso dell'Amministrazione verranno trattati secondo le previsioni del documento "Informativa a persone fisiche/giuridiche clienti /fornitori" allegato al presente disciplinare di gara ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, del Regolamento UE n. 2016/679 e del relativo D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di attuazione.

- Responsabile del procedimento per la fase di gara: dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare - Direzione Legale e Centrale Acquisti
- Referente della procedura amministrativa: dott. Michele Lucca, tel. 02 503 12165, Settore Gare - Direzione Legale e Centrale Acquisti
- Direttore dell'esecuzione del contratto: sig.ra Angela Bova, Responsabile Ufficio Acquisti del Settore Contratti - Direzione Legale e Centrale Acquisti

Il Dirigente Responsabile ad interim
Direzione Legale e Centrale Acquisti
Dott. Roberto Conte

Allegati:

- o DGUE (All. 1)
- o Domanda partecipazione (All.2)
- o Informativa Privacy (All. 3)
- o Patto di integrità (All. 4)
- o Elenco prodotti – Modello offerta economica – Lotto 1 (All. 5.a)
- o Elenco prodotti – Modello offerta economica – Lotto 2 (All. 5.b)
- o Elenco prodotti – Modello offerta economica – Lotto 3 (All. 5.c)